

COMUNE DI MILANO

DIREZIONE LAVORO, GIOVANI E SPORT

AREA SPORT

AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO IN DATA 31 DICEMBRE 2020 TRA IL COMUNE DI MILANO E MILANOSPORT SPA ora SSD SPA - MODIFICA DELL'ARTICOLO 12.

In Milano, l'anno 2026, alla data *di apposizione delle firme digitali*

TRA

il Comune di Milano, di seguito denominato per brevità "Comune", con sede legale in Piazza della Scala n. 2 e domicilio fiscale in Piazza della Scala n. 3, C.F. e P.I. 01199250158, rappresentato dalla Dr.ssa Elena Miglia, che interviene nel presente atto in qualità di Direttore dell'Area Sport del Comune stesso, munito dei necessari poteri per quanto infra in virtù dell'art. 71, comma 1, dello Statuto del Comune, nonché in virtù del Provvedimento sindacale di incarico Atti P.G. 24448/26 del 16.01.2026 agli atti del Comune di Milano e della deliberazione di Giunta comunale n. 536 del 23 aprile 2026 allegata al presente provvedimento sub "A"

E

la Società Milanosport S.S.D. S.p.A., di seguito denominata per brevità "Società" con sede legale in Milano, viale Tunisia n. 35 C.F. e P.I. 10809480154 rappresentata dal Dr. Lorenzo Enrico Lamperti per la carica presso la sede sociale, che interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di Milanosport S.S.D. S.p.A. munita dei necessari poteri in forza dell'atto di nomina del Sindaco con proprio Decreto in data 12/06/2024 (P.G. n. 331592/2024) conservato agli atti,

per brevità, "Parti"

PREMESSO CHE

Milanosport S.S.D. S.p.A. è stata costituita dal Comune di Milano, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., è una società totalmente partecipata dal Comune di Milano.

I rapporti con la Società sono regolati dal vigente Contratto di servizio sottoscritto in data 31/12/2020, per la durata di trent'anni, per l'affidamento e la gestione dei servizi sportivi e ricreativi. Detto Contratto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1540 del 30/12/2020 in attuazione alle linee di indirizzo di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 9 aprile 2018 ed in revisione del precedente Contratto di servizio sottoscritto in data 18/11/2005 (rep. n. 100327, registrato in data 01/12/2005 al n. 9310). Il contratto è stato successivamente modificato con Delibera di Giunta 700 del 12/06/2025 con cui si è proceduto a modificare l'Art. 32 – "diminuzione del numero degli immobili".

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18 aprile 2024 l'Amministrazione Comunale ha approvato la modifica dello Statuto di Milanosport, "relativamente agli artt. 1, 2.1, 2.2, 7, 18.2, 30, 31, 32.1, la contestuale abrogazione degli artt. 3 e 8 e l'introduzione di nuovi articoli numerati 30 e 31, con conseguenti rinumerazioni" e la conseguente nuova denominazione in Milanosport S.S.D. S.p.A., consentendo così alla stessa di rientrare nel perimetro di applicazione della Riforma dello Sport (art. 90, Legge n. 289/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 36/2021).

PRESO ATTO CHE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 536 del 23 aprile 2026, ha approvato la modifica contrattuale e la nuova formulazione dell'art. 12 del vigente Contratto di Servizio, previamente condivise con Milanosport S.S.D. S.p.A.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

L'art. 12 del contratto di servizio stipulato in data 31 dicembre 2020 viene così modificato:

ARTICOLO 12 –

MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

Sono a carico del COMUNE, in qualità di proprietario, gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo e/o di nuova costruzione degli impianti sportivi in gestione. A tal fine si intendono per interventi di manutenzione straordinaria, fermo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di edilizia e di tutela del patrimonio culturale, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, dei manufatti e delle relative pertinenze, adeguarne le componenti, gli impianti e opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche ed impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

2. Al fine di individuare gli interventi da effettuare ed inserire negli strumenti di programmazione triennali comunali, la SOCIETÀ deve comunicare al COMUNE entro il mese di marzo di ciascun anno, per ciascun impianto, una prima proposta riportante l'indicazione degli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria ritenuti necessari con indicazione dell'ordine di priorità, da determinarsi in relazione all'effettivo stato di conservazione e gestione degli impianti, e la tempistica proposta per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto dell'esigenza di arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

3. Sulla base di tale comunicazione il COMUNE effettua, successivi approfondimenti e verifiche tecniche congiuntamente alla SOCIETÀ per verificare lo stato manutentivo degli impianti.

L'istruttoria tecnica si conclude entro il mese di giugno dello stesso anno, mediante la redazione di una proposta definitiva dell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e/o di riqualificazione sugli impianti gestiti dalla SOCIETÁ da realizzare nel successivo triennio.

Nel documento finale – al quale la SOCIETÁ è tenuta a dare adeguato riscontro entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'acquisizione – devono essere segnalate eventuali situazioni di indifferibilità dal punto di vista tecnico-strutturale nonché le esigenze di natura gestionale ed economica della SOCIETÁ, ai fini di supportare le verifiche di compatibilità finanziaria e le successive decisioni degli Organi di governo del COMUNE in vista della definizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Bilancio di Previsione Triennale.

4. La SOCIETÁ è, comunque, tenuta a segnalare tempestivamente le situazioni di urgenza e/o pericolo sugli impianti da essa gestiti che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria urgenti. La segnalazione deve essere corredata da idonea documentazione, da trasmettere tempestivamente a cura della SOCIETÁ all'Ufficio competente del COMUNE.

5. Nelle more della realizzazione degli interventi volti alla rimozione della situazione di urgenza e/o pericolo segnalata negli impianti sportivi, la SOCIETÁ ha, comunque, l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti e di adottare tutte le misure necessarie a porre in sicurezza l'impianto, fermo restando il diritto di riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, idoneamente documentate, e l'obbligo del COMUNE di eseguire l'intervento principale.

6. In caso di somma urgenza, al fine esclusivo di rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità, che non consenta alcun indugio, la SOCIETÁ è tenuta ad agire in via diretta eseguendo esclusivamente gli interventi improcrastinabili necessari. Contestualmente la SOCIETÁ è tenuta a trasmettere comunicazione formale al COMUNE, corredata da idonea documentazione tecnica a supporto dell'intervento, con oneri a proprio carico, fatto salvo il successivo recupero dei costi sostenuti, previa adeguata rendicontazione al COMUNE.

La società può altresì, previa autorizzazione del Comune, effettuare interventi di manutenzione programmata di importo inferiore ai 150.000,00 euro laddove un intervento anticipato risultasse economicamente vantaggioso in termini gestionali ed economici rispetto ad una successiva attività di manutenzione straordinaria.

L'economicità di tali interventi deve risultare da un'apposita relazione tecnica della società validata dai competenti uffici comunali e comporta il loro rimborso da parte del Comune secondo quanto previsto dal successivo art. 23 comma 4.

7. La SOCIETÀ è tenuta a comunicare tempestivamente al COMUNE eventuali provvedimenti emessi dalle Autorità competenti nei confronti della stessa per inadempimento alle normative, relativi agli immobili in gestione.

I provvedimenti, non segnalati tempestivamente al COMUNE, saranno da ritenersi, sotto ogni profilo, a carico esclusivo della SOCIETÀ e/o dei suoi rappresentanti o dirigenti.

8. Nel caso il COMUNE accerti che gli interventi di manutenzione straordinaria siano conseguenti ad insufficiente o incompleta manutenzione ordinaria, previa contestazione alla Società, il costo dell'intervento straordinario dovuto a tale inadempimento verrà posto a carico della SOCIETÀ.

Tale recupero potrà avvenire anche mediante detrazione dalle somme a qualsiasi titolo dovute dal COMUNE alla SOCIETÀ, fermo restando l'accertamento di eventuali responsabilità del mancato intervento.

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda al Contratto di servizio stipulato in data 31 dicembre 2020 e ss.mm.ii. in revisione del precedente Contratto di servizio sottoscritto in data 18/11/2005 (rep. n. 100327, registrato in data 01/12/2005 al n. 9310, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Milano
IL DIRETTORE DELL'AREA SPORT
Dott.ssa Elena Miglia
(firmato digitalmente)

Per Milanosport S.S.D. S.p.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti
(firmato digitalmente)

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO:

"A" Deliberazione di Giunta Comunale n. 536/2026;